



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  
PROVINCIA DI FIRENZE

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 22-03-17**

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 16:15 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Consiglieri assegnati N. 16; Consiglieri in carica N. 16.

<b>OMOBONI PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>SQUILLONI ENZO</b>	<b>P</b>
<b>SPACCHINI SONIA</b>	<b>P</b>	<b>BAGGIANI PATRIZIO</b>	<b>P</b>
<b>TIMPANELLI GABRIELE</b>	<b>P</b>	<b>CERBAI SANDRA</b>	<b>P</b>
<b>PIERI SAURO</b>	<b>P</b>	<b>MARRANI ALESSANDRO</b>	<b>A</b>
<b>MINIATI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>MARGHERI LUCA</b>	<b>P</b>
<b>BONI FRANCO</b>	<b>P</b>	<b>GOZZI MATTEO</b>	<b>P</b>
<b>DEL LUNGO ELISA</b>	<b>A</b>	<b>MASINI CLAUDIA</b>	<b>P</b>
<b>OMAR OSMAN ADAN</b>	<b>P</b>	<b>FERRUZZI LUCA</b>	<b>A</b>
<b>PERICCIOLI EMANUELA</b>	<b>A</b>		

Presenti n. 13 membri su 17 (compreso il Sindaco).

Assume la presidenza il Signor TIMPANELLI GABRIELE in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Signor GRIMALDI CORRADO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PIERI SAURO  
BAGGIANI PATRIZIO  
MASINI CLAUDIA

<b>Immediatamente eseguibile</b>	<b>S</b>	<b>Soggetta a controllo</b>	<b>N</b>
----------------------------------	----------	-----------------------------	----------



(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Si dà atto che all'appello iniziale risultano presenti in aula gli Assessori Paoli, Bonanni, Becchi, Boni e Pieri: Presenti 5/5.

Si dà atto che alle ore 16,50 è uscito il Consigliere Omar Osman: Presenti 12/17.

Si dà atto che alle ore 17,05 è rientrato il Consigliere Omar Osman: Presenti 13/17.

## II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la conforme proposta di deliberazione n. 5 in data 03/03/2017 del Servizio 2 (Risorse), deposita in atti;

CONSIDERATO che il comma 1 dall'articolo 52 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 afferma che " ... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. ... ";

PRESO ATTO che dall'esame di tale articolo 52 si deduce che la potestà regolamentare degli enti locali incontra, in campo tributario, alcuni limiti che si sostanziano nell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, oltre che dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

CONSIDERATO che tali limiti non sono previsti per le agevolazioni, dal che si deduce che nell'ambito della propria autonomia regolamentare, stabilita dal summenzionato articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, i comuni possono disciplinare le varie tipologie di agevolazioni nell'ambito della normativa di riferimento;

RICHIAMATO il comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (*Legge di Stabilità 2014*) il quale afferma che "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

...

*e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.*";

RICORDATO che i costi delle riduzioni di cui al comma 659 possono essere ricompresi all'interno di quelli generali del servizio da coprire attraverso la determinazione della tariffa;



CONSIDERATO che con la modifica all'articolo 25 introdotta dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22 marzo 2016 era stata prevista un'agevolazione *“per le attività economiche le cui azioni siano tese alla riduzione del quantitativo di rifiuti da conferire al servizio pubblico di smaltimento, determina forme di riduzione direttamente correlate al minor quantitativo di rifiuti conferiti.”* la cui copertura era stata posta a carico del bilancio comunale ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

RITENUTO però sia più corretto inquadrare tale fattispecie all'interno di quanto dettato specificatamente dal comma 659 – lettera E-bis, in quanto attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, diventando in tal modo una componente dei costi complessivi del servizio;

VISTO l'articolo 17 della Legge n. 166 del 19 agosto 2016 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) il quale afferma che *“All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione»”*;

ATTESO che la Giunta Comunale ritiene di promuovere tutti quei comportamenti volti alla diminuzione della produzione dei rifiuti da conferire al servizio pubblico di smaltimento, comportamenti al contempo di elevato valore sociale ed ambientale;

RICONOSCIUTO che anche tale fattispecie rientra nella previsione della lettera E-bis del comma 659 citato ai punti precedenti;

RISCONTRATA quindi la necessità di provvedere ad una riorganizzazione degli articoli regolamentari:

1. che raggruppino tutte le riduzioni che rientrano nell'ambito del costo del servizio per le utenze non domestiche, analogamente a quanto previsto dall'articolo 20 per le utenze domestiche, ampliando il dettato dell'articolo 21 che attualmente prende in esame solo casi particolari di riduzioni per le utenze non domestiche,
2. limitando l'articolo 25 solamente ai casi di ulteriori esenzioni ed agevolazioni poste a carico del bilancio comunale e non rientranti nella determinazione della tariffa, come quelle previste per le famiglie residenti per finalità sociali;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” approvato con Deliberazione del



Consiglio Comunale n. 67 del 29 settembre 2014 e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 4 giugno 2015 e n. 10 del 22 marzo 2016 ed in particolare:

- l'articolo 21 (*Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive*);
- l'articolo 25 (*Ulteriori riduzioni ed agevolazioni*)

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 (*Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*) della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (*Legge Finanziaria 2001*) il quale afferma che "*Il termine per ... approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ... I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTO il comma 3 dell'articolo 174 (*Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati*) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) nel quale si afferma che "*Il Bilancio annuale di Previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 (comma 1 - Gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo ... . Il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, ... , in presenza di motivate esigenze)*";

VISTO il comma 11 dell'articolo 5 (*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno*) del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 27 febbraio 2017, il quale afferma che "*Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. ...* ";

PRESO ATTO che le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (*allegato n. 1*);

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione ai sensi del punto 7 della lettera B del comma 1 dell'articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (*allegato n. 2*);

DATO ATTO che la 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente riunitasi in data 21/03/2017 ha espresso parere favorevole, come da verbale depositato in atti;

UDITO il successivo dibattito svoltosi e riportato nel separato verbale integrale della seduta al quale si rinvia;



DATO ATTO che il Presidente pone ai voti la deliberazione;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

- Presenti: 13;
- Astenuti: 1 (Margheri);
- Votanti: 12
- Favorevoli: 10;
- Contrari: 2 (Masini, Gozzi);

**DELIBERA**

**1) DI APPROVARE** la seguente modifica del “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 settembre 2014 e già modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 4 giugno 2015 e n. 10 del 22 marzo 2016:

---

**sostituire l’articolo 21 (*Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive*)** che affermava:

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 35% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte operative adibite ad uso stagionale od ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.*
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza od atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.*
- 3. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche ai dehors non completamente chiusi o chiudibili per i quali siano state rilasciate autorizzazione permanenti.*
- 4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 20.*

con:

**articolo 21 (*Riduzioni per le utenze non domestiche*)**

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 35% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte operative adibite ad uso stagionale od ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.*
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza od atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.*



3. *La riduzione di cui al comma 1 si applica anche ai dehors non completamente chiusi o chiudibili per i quali siano state rilasciate autorizzazioni permanenti.*
4. *Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.*
5. *L'Amministrazione Comunale riconosce una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.*
6. *Per accedere a tale riduzione le utenze non domestiche, appartenenti alle categorie tariffarie 7 (alberghi con ristorante), 22 (ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, pub), 23 (mense, birrerie, hamburgerie), 24 (bar, caffè, pasticcerie), 25 (supermercati, pane e paste, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari), 26 (plurilicenze alimentari e/o miste) e 31 (agriturismo, affittacamere, residence), presentano entro il 31 dicembre la documentazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, necessaria ad accertare le quantità cedute nell'anno corrente ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza ed alle Onlus.*
7. *Tale riduzione viene calcolata rapportando il quantitativo espresso in kg di prodotti alimentari redistribuiti nel corso dell'anno solare alla produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani producibili dall'utenza nel corso del medesimo anno, data dalla moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione individuata in termini percentuali sarà quantificata in termini monetari per essere ripartita proporzionalmente fra coloro che l'avranno richiesta rispetto al limite stabilito nella delibera di approvazione della tariffa. L'applicazione della riduzione in questione avverrà sul saldo dell'anno corrente.*
8. *L'Amministrazione Comunale riconosce inoltre una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche le cui azioni siano tese alla riduzione del quantitativo di rifiuti da conferire al servizio pubblico di smaltimento.*
9. *Per accedere a tale riduzione le utenze non domestiche, appartenenti alle categorie tariffarie 7 (alberghi con ristorante), 22 (ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, pub), 23 (mense, birrerie, hamburgerie), e 31 (agriturismo, affittacamere, residence), presentano entro il 31 dicembre la documentazione che dimostri l'abbattimento totale del consumo dei prodotti in carta a favore dei prodotti tessili riutilizzabili.*
10. *Tale riduzione ammonta al 20% della parte variabile della tariffa e sarà quantificata in termini monetari (per le categorie tariffarie 7 e 31 limitatamente alla superficie destinata alla ristorazione) per essere ripartita*



*proporzionalmente fra coloro che l'avranno richiesta rispetto al limite stabilito nella delibera di approvazione della tariffa. L'applicazione della riduzione in questione avverrà sul saldo dell'anno corrente.*

**sostituire l'articolo 25 (Ulteriori riduzioni ed agevolazioni)** che affermava:

1. *“Con l'approvazione della delibera di cui all'articolo 10, l'Amministrazione Comunale, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, determina forme di riduzione che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E., delle variazioni anagrafiche eventualmente intervenute e della correttezza dei pagamenti; per le attività economiche le cui azioni siano tese alla riduzione del quantitativo di rifiuti da conferire al servizio pubblico di smaltimento, determina forme di riduzione direttamente correlate al minor quantitativo di rifiuti conferiti. Le relative coperture vengono disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*

con:

**articolo 25 (Ulteriori riduzioni ed agevolazioni)**

1. *“Con l'approvazione della delibera di cui all'articolo 10, l'Amministrazione Comunale, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, determina forme di riduzione che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E., delle variazioni anagrafiche eventualmente intervenute e della correttezza dei pagamenti. Le relative coperture vengono disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*

---

**2) DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio di procedere alla redazione del testo aggiornato alla presente modifica del Regolamento in oggetto, da inserire nella raccolta cartacea (segreteria) ed informatica (sito web) dei regolamenti comunali;

**3) DI PROVVEDERE** ad inviare, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**4) DI INDIVIDUARE** nel dr. Marco FERRARO, Responsabile dell'Unità Operativa Statistica e Tributi, il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

.....



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  
PROVINCIA DI FIRENZE

.....

Di seguito, su proposta del Presidente e dato atto dell'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

- Presenti: 13;
- Astenuti: 1 (Margheri);
- Votanti: 12
- Favorevoli: 10;
- Contrari: 2 (Masini, Gozzi);

DELIBERA

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*





**COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**  
PROVINCIA DI FIRENZE

**Oggetto:       REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLI-  
CAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA**

=====

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 08-03-17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANNELLI MARCO

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 08-03-17

IL RAGIONIERE

F.to GIANNELLI MARCO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE  
TIMPANELLI GABRIELE

F.to IL SEGRETARIO  
GRIMALDI CORRADO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Repertorio Albo Informatico Numero:

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo ATTESTA che la presente deliberazione in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio informatico ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 26/2000) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE  
U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo  
F.to Dott.ssa Chiara Pozzolini

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo,

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Grimaldi Corrado

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione nei termini sopra indicati, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE  
U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo  
Dott.ssa Chiara Pozzolini